REGOLAMENTO (CEE) N. 3596/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» per l'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri degli articoli 109, paragrafo 2, e 119, paragrafo 2, dell'atto di adesione negli scambi con taluni stati associati e paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in virtù degli articoli 109, paragrafo 2, e 119, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati [1], in appresso denominato «l'Atto di adesione», i prodotti originari degli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1, e i prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 119, paragrafo 1, sono sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime loro applicato prima dell'adesione; che pertanto il ravvicinamento alla tariffa doganale comune nei nuovi Stati membri non deve provocare un aumento dell'aliquota del dazio doganale applicabile ai prodotti originari di detti Stati associati o paesi e territori d'oltremare; che è pertanto opportuno precisare le regole da applicare per la determinazione dell'origine dei prodotti chiamati a beneficiare del regime particolare risultante da tale situazione;

considerando che, al fine di semplificare le formalità doganali che devono essere applicate dagli Stati, paesi e territori in questione, è necessario applicare:

— il regolamento (CEE) n. 1251/71 del Consiglio, del 7 giugno 1971, riguardante l'applicazione della decisione n. 36/71 del consiglio di associazione, previsto dalla convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a questa Comunità [2], modificato dai regolamenti (CEE) n. 2860/71 [3] e n. 2656/72 [4];

— il regolamento (CEE) n. 1289/71 del Consiglio, del 7 giugno 1971, riguardante l'applicazione della decisione n. 1/71 del consiglio di associazione previsto dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 686/72 [6];

— la decisione del Consiglio, del 7 giugno 1971, relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [7], modificata dalla decisione del Consiglio del 6 dicembre 1972 [8],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» di cui all'articolo 109, paragrafo 2, dell'atto di adesione, le disposizioni dei regolamenti (CEE) nn. 1251/71, 2860/71 e 2656/72, riguardanti l'applicazione di talune decisioni in materia doganale del consiglio di associazione previsto dalla convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a questa Comunità, sono applicabili ai prodotti di tali Stati.

2. Per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» di cui all'articolo 109, paragrafo 2, dell'atto di adesione, le disposizioni dei regolamenti (CEE) nn. 1289/71 e 686/72 riguardanti l'applicazione di talune decisioni in materia doganale del consiglio di associazione previsto dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repub-

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(2) GU n. L 135 del 21. 6. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 289 del 31. 12. 1971, pag. 2.
(4) GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 6.
(5) GU n. L 141 del 27. 6. 1971, pag. 1.
(6) GU n. L 82 del 6. 4. 1972, pag. 1.
(7) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.
(8) GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 17.

blica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, sono applicabili ai prodotti di tali Stati.

3. Per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» di cui all'articolo 119, paragrafo 2, dell'atto di adesione, sono applicabili le disposizioni delle decisioni del Consiglio, del 7 giugno 1971 e del 6 dicembre 1972, relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG